


Pubblicato il 28/12/2020

N. 14010/2020 REG.PROV.COLL.  
N. **07899/2020** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7899 del 2020, proposto da:

Simona Cangelosi, Alessandro Cardamone, Alice Barrese, Carmelo Aurite, Francesca Diana, Maddalena Lubini, Eleonora Limiti, Marta Ferranti, Tommaso Molinari, Barbara Bechelloni, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Monica Minadeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cristiano Ercoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicandro Vizoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole, Nicola Palombi e Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***nei confronti***

Paola Moroni, Simona Cantoni non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

dott. Cristiano ERCOLI, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicandro Vizoco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venafro, Via Nicandro Iosso, n.6.

*per l'annullamento*

del diniego sull'istanza ostensiva o di accesso agli atti inoltrata da alcuni dei ricorrenti in epigrafe in data 16.07.2020 e da altri in data 21.07.2020, espresso in virtù del riscontro fornito con nota prot. n. RUO/D/2020/0012615/P/C del 05/08/2020 (Ferranti+4), nota prot. n. RUO/D/2020/0012625/P/C del 05/08/2020 (Barrese), nota prot. n. RUO/D/2020/0012621/P/C del 05/08/2020 (Aurite), nota prot. n. RUO/D/2020/0012627/P/C del 05/08/2020 (Bechelloni), nota prot. n. RUO/D/2020/0012630/P/C del 05/08/2020 (Cardamone), nota prot. n. RUO/D/2020/0012635/P/C del 05/08/2020 (Lubini)

nonché per il conseguente accertamento del diritto d'accesso degli istanti, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a., i ricorrenti chiedono a questo Giudice:

- di voler annullare i provvedimenti con cui RAI ha respinto le istanze di accesso rispettivamente proposte dai ricorrenti;
- di ordinare a RAI S.p.a. di provvedere all'ostensione integrale della documentazione richiesta, con le plurime istanze ex artt. 22 e ss. Legge n. 241 del 1990 in atti;

Rilevato che le diverse istanze presentate riguardano la procedura indetta dalla RAI

e volta all'individuazione di n. 250 risorse, da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti – elenco professionisti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo RAI-Usigrai 23 luglio 2019, da assumere con qualifica giornalistica (di redattore) nelle stagioni produttive 2020/21 e 2021/22;

Rilevato altresì che le pretese di esibizione documentale sono dirette ad ottenere, tra gli altri documenti, anche i seguenti: - autocertificazioni rilasciate dagli ammessi alla prova ed attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla fase di valutazione; - la documentazione inerente la verifica, da parte della commissione (o di altri soggetti per conto della RAI) e della RAI, dell'autocertificazione rilasciata dai concorrenti ammessi e non ed inerente il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla fase di valutazione; - i curricula e la documentazione presentati dagli ammessi e dai non ammessi;

Rilevato che sono individuabili, in relazione ai documenti citati, dei potenziali controinteressati all'accesso i quali coincidono, in definitiva, con l'intero novero di coloro che hanno proposto domanda di partecipazione alla selezione di personale in oggetto, stante il riferimento degli istanti a documenti personali e curricula appartenenti sia agli "ammessi" che ai "non ammessi";

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (= partecipanti alla procedura di selezione "de qua" anche se, allo stato, non ammessi alla valutazione);

Ritenuto che, visto l'elevato numero degli stessi, l'incombente dovrà essere effettuato, a cura di parte ricorrente, nella forma dei "*pubblici proclami*" ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della RAI, sezione "*atti di notifica*", di apposita informativa contenente l'indicazione, in sintesi: dei puntuali riferimenti alla procedura selettiva di personale giornalistico per cui è causa; dei nominativi degli istanti; del "*petitum*" giudiziale; delle censure contenute nel ricorso; dei documenti di cui si

chiede l'ostensione;

Ritenuto che:

- detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

- parte ricorrente dovrà provvedere al deposito delle relative risultanze nei successivi 10 (dieci) giorni;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ore di regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**